

COMUNE DI COSSIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 e 2020/2021.

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ presso
gli Uffici del Comune di Cossignano (AP), con sede legale in Piazza Umberto I n. 1

Tra

1) De Angelis Roberto, nato a San Benedetto del Tronto il 09/08/1973, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria ed Amministrativa, giusta delibera di Giunta comunale n. 60/2014, il quale agisce per conto e nell’interesse del Comune di Cossignano (AP) Codice fiscale e Partita iva 00377760442, che rappresenta ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267/2000, di seguito individuato come “Comune”;

e

2) Alessandrelli Fabio nato ad Ancona il 20/03/1967, nella sua qualità di rappresentante legale / Presidente della Cooperativa sociale OPERA Soc. Coop. sociale onlus domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa sociale in Via Paciotti n. 3 ad Urbino (PU) Partita Iva 02036180426, di seguito individuata come “Cooperativa”;

VISTI

l’articolo 5 della Legge 8/11/1991, n. 381 e l’articolo 5 della Legge Regione Marche n. 34 del 18/12/2001;

PREMESSO

- che la Regione Marche con deliberazione n. 343 del 19/03/2012 ha adottato, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. n. 34/2001, i criteri per l’affidamento, da parte delle amministrazioni pubbliche alle cooperative sociali/consorzi della Regione, di servizi socio-assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi ed ha approvato il tariffario regionale e dei corrispettivi e gli schemi di convenzione tipo per la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi diversi;

- il Comune di Cossignano, in conformità all’articolo 5 comma 1 della Legge n. 381/1991 ha ritenuto con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ di procedere alla stipula di una convenzione con la Cooperativa sociale Opera, individuata sulla base dei requisiti di cui alla DGR n. 343/2012, finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4 comma 1 della Legge n. 381/1991;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Affidamento

1. Il Comune di Cossignano, al fine di favorire la creazione di opportunità di lavoro e formazione al lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 Novembre 1991, n. 381, affida alla Cooperativa, che accetta senza riserva alcuna, la gestione del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in favore degli alunni (e del personale docente e di sorveglianza) della Scuola dell'Infanzia e della Scuola primaria di Cossignano, alle condizioni indicate sia nell'allegato capitolato speciale di appalto e nel Duvri, che nell'offerta economica presentata dalla Cooperativa stessa, che formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di due anni scolastici con decorrenza dal primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2019/2020 fino all'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico 2020/2021.

Articolo 3 - Organizzazione aziendale

1. La Cooperativa dichiara di essere iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali di tipo B e di avere presenti nella propria compagine lavorativa persone svantaggiate nella misura minima prevista dall'articolo 4 della legge 381/91. La cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al 2° comma dell'articolo 4 della Legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione.
2. La cooperativa si impegna a fornire le prestazioni di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto del capitolato speciale di appalto, garantendo una organizzazione aziendale caratterizzata da personale professionale qualificato idoneo a garantire la migliore realizzazione del servizio.
3. La Cooperativa garantisce inoltre che la propria attività è finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per le persone svantaggiate e ha pertanto individuato il nominativo del responsabile tecnico che ne cura l'inserimento lavorativo all'interno della Cooperativa nella persona di _____, nata a _____ il _____.

Articolo 4 - Prestazioni da parte di lavoratori svantaggiati

1. Per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla presente convenzione, la Cooperativa si impegna ad individuare il numero dei lavoratori svantaggiati da inserire nell'attività oggetto della convenzione sulla base dei seguenti criteri:
 - entità del servizio affidato;

- grado di produttività e fabbisogno formativo del lavoratore svantaggiato inserito.

2. La Cooperativa è tenuta a redigere ed a trasmettere al responsabile del procedimento del Comune, una relazione finale o annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Articolo 5 – Obblighi della Cooperativa

1. La Cooperativa sociale si impegna, oltre a quanto delineato nel Capitolo speciale d'appalto allegato alla presente Convenzione in materia di personale:
 - a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
 - b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
 - d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
 - e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
 - g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall'Ente che saranno rendicontate nella relazione di cui all'articolo 4 comma 2 della presente Convenzione;
 - h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

- i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

Articolo 6 – Importo dell'affidamento

1. L'ammontare presunto dell'affidamento oggetto della presente Convenzione è di Euro 36.321,60 iva esclusa, complessivi per i due anni scolastici. Tale importo, derivante dal prezzo annuo offerto e rapportato alla durata della convenzione, non costituisce importo contrattuale, essendo stato determinato sulla base di un numero presunto di pasti da erogare per ogni anno scolastico.
2. Il reale corrispettivo spettante alla Cooperativa viene determinato in Euro 5,60 iva esclusa (al 5%) per ciascun pasto che verrà erogato.

Articolo 7 – Modalità di pagamento

1. Il Comune di Cossignano si impegna al pagamento secondo le modalità delineate all'articolo 17 del Capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente convenzione, in particolare che lo stesso avverrà sulla base delle fatture presentate mensilmente e calcolate in base al numero dei pasti erogati, alle quali sarà allegato il prospetto riassuntivo mensile dei pasti erogati, distinto per alunni e docenti/assistenti.
2. Le parti concordano che il prezzo a pasto di Euro 5,60 non potrà essere modificato né aggiornato per tutta la durata della Convenzione.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Cooperativa si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 e successive modifiche, come più ampiamente delineato all'articolo 21 del Capitolato speciale d'appalto, allegato.

Articolo 9 – Polizza Assicurativa

1. La Cooperativa, nel rispetto delle indicazioni previste all'articolo 12 del capitolato speciale di appalto ha stipulato la polizza di Assicurazione n. _____ con scadenza _____ rilasciata dall'Assicurazione _____:
 - a. per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale a beni mobili ed immobili, per un massimale di €2.000.000,00
 - b. per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di €2.000.000,00.
2. Tale polizza, esimerà il Comune da ogni tipo nonché da qualsiasi eventuale responsabilità per

- danni che potessero essere cagionati a persone, cose etc nell'espletamento del relativo servizio.
3. La Cooperativa si impegna al rispetto di ogni ulteriore adempimento di responsabilità previsto all'articolo 12 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 10 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, la Cooperativa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza numero _____ in data _____, emessa dalla società _____ - Agenzia di _____, per l'importo di € _____ pari al 10% dell'importo complessivo presunto del presente affidamento, determinato ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (è stata – non è stata applicata la riduzione del ____% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del citato Codice degli Appalti).

Articolo 11 – Documenti che formano parte integrante della Convenzione

1. Fanno parte della presente convenzione e si intendono allegati allo stesso, a formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- DUVRI
 - Capitolato Speciale d'Appalto, di cui si elenca l'indice:
 - Art. 1) Oggetto dell'appalto e durata.
 - Art. 2) Somministrazione dei pasti.
 - Art. 3) Preparazione dei pasti.
 - Art. 4) Composizione del pasto giornaliero.
 - Art. 5) Modifiche.
 - Art. 6) Svolgimento del servizio di refezione scolastica.
 - Art. 7) Interruzioni.
 - Art. 8) Natura del rapporto
 - Art. 9) Personale – Organizzazione del lavoro e del personale
 - Art. 10) Prevenzione, sicurezza e antinfortunistica
 - Art. 11) Sub-appalto.
 - Art. 12) Responsabilità.
 - Art. 13) Obblighi dell'appaltatore.
 - Art. 14) Controlli e revoca dell'appalto.
 - Art. 15) Penalità.
 - Art. 16) Obblighi del Comune e corrispettivi.
 - Art. 17) Modalità di pagamento

- Art. 18) Cauzione.
- Art. 19) Controversie.
- Art. 20) Stipulazione della convenzione
- Art. 21) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 22) Rinvio ad altre norme
- Art. 23) Trattamento dati personali
- Art. 24) Disposizioni finali.

2. Si intende parte integrante della presente convenzione, benché non materialmente allegata, anche l'offerta economica presentata dalla Cooperativa ed assunta al Protocollo generale dell'Ente al progressivo 2329/2019, depositato agli atti d'ufficio.

Articolo 12 – Dichiarazione imposta di bollo

1. La Cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara di essere una organizzazione ONLUS, di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs.vo 460/97 e pertanto, ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo e ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B del DPR 642/72, il presente atto è esente dall'imposta di bollo.
2. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo, sarà registrata in caso d'uso.

Articolo 13 – Foro competente

1. La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e la Cooperativa è del Foro di Fermo.

Le parti

Per il Comune

Per la Cooperativa